



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

17334/08

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Intestazione fiduciaria di azioni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo PROTO - Presidente -
- Dott. Giuseppe SALME' - Consigliere -
- Dott. Renato RORDORF - Consigliere -
- Dott. Aldo CECCHERINI - Rel. Consigliere -
- Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere -

R.G.N. 22265/04

24669/04

26021/04

18735/05

Cron. 17334

Rep. 4573

ha pronunciato la seguente

Ud.11/04/08

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Z.V., **Z.G.**, **Z.R.**

Z.A.E., **Z.F.S.**

[] elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITTORIO VENETO 7, presso l'avvocato BRUNO DONATO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO OROPALLO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Z.M. elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 79, presso l'avvocato NERVI

2008 GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura

862 in calce al controricorso;



- controricorrente -

contro

Z.GI. , Z.A. , Z.M.R.
[] Z.C. , FIN.TRE S.R.L., SOCIETA'
SEMPLICE LUCIANO AUGUSTO ALESSANDRA, Z.AL.
[] Z.AU.

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 24669/04 proposto da:

FIN.TRE S.R.L., in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso l'avvocato BARONE CARLO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARONE ANSELMO, rispettivamente giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale e giusta procura speciale per Notaio Avv. GIOVANNI PIACITELLI di FROSINONE - Rep. n. 64071 del 02.04.08;;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e da

SOCIETA' SEMPLICE LUCIANO AUGUSTO ALESSANDRA, in persona del legale rappresentante e socio amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 14, presso l'avvocato BARONE CARLO MARIA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;



- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Z.V.	Z.G.	Z.R.
Z.A.E.		Z.F.S.
	Z.C.	

- intimati -

e sul 3° ricorso n° 26021/04 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA CATERINA DA SIENA 46, presso l'avvocato GRECO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GARGIULO MAURIZIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Z.V.	Z.G.	Z.R.
Z.A.E.		Z.F.S.
FIN.TRE S.R.L., SOCIETA' SEMPLICE LUCIANO AUGUSTO ALESSANDRA,		
	Z.M.V.	Z.GI.
	Z.A.	Z.AU.
	Z.M.R.	
	Z.AL.	BANCA DELLA

CIOCIARIA S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3441/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/07/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica



udienza del 11/04/2008 dal Consigliere Dott. Aldo
CECCHERINI;

preliminarmente vengono riunite le cause R.G. 22265/04
- 24669/04 - 26021/04. Vengono trattate congiuntamente
con il ricorso 18735/05 senza opposizione delle parti;

udito, per il ricorrente l'Avvocato
BRUNO DONATO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
principale e il rigetto di quelli incidentali;

udito, per la controricorrente
l'Avvocato NERVI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale
LUCIANO AUGUSTO ALESSANDRA, l'Avvocato BARONE che
preliminarmente fa presente che nel caso di specie si
possa configurare la nullità del ricorso. Nel merito
insiste nel rigetto dei ricorsi e l'accoglimento del
proprio ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale
 l'Avvocato GRECO che ha chiesto il
rigetto degli altri ricorsi e l'accoglimento del
proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso rigetto del
ricorso FINTRE ed assorbito il ricorso .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1994 i signori [V.] [G.] [R.] [A.E.]
[] , [Z.F.S.] tutti eredi
di [Z.I.] chiamarono in giudizio, davanti al
Tribunale di Frosinone, i signori [C.] e [Z.M.V.]
[] eredi di [Z.P.] , [A.] e
[Z.AL.] eredi di [Z.L.]
(deceduto in data ["omissis"] , [GI.] [AU.] e
[Z.M.R.] , eredi di [Z.F.]
(deceduto il ["omissis"] , la Società semplice Lu-
ciano, Augusto Alessandra e la S.r.l. FIN TRE. Gli at-
tori esposero che il 25 ottobre 1962 i signori [L.]
[F.P.] e [Z.I.] avevano acquistato in
parti uguali l'intero pacchetto azionario della Banca
Mario Equicola s.p.a., poi Banca della Ciociaria, e che
il pacchetto era rimasto fiduciariamente intestato al
solo [Z.P.] . Quest'ultimo aveva rispettato il
pactum fiduciae almeno fino al 1970, corrispondendo le
rispettive quote di dividendi ai fiducianti. Deceduto
il ["omissis"] [Z.I.] , dante causa degli
attori, in data 28 aprile 1979 [Z.P.] trasferì
a [F.] e [Z.L.] una quota pari a circa
l'80% dei certificati azionari in suo possesso. Lo
stesso [Z.P.] era poi deceduto il ["omissis"]
["omissis"] . Deceduti anche [L.] e [Z.F.] , nel di-
cembre del 1989 gli attori avevano chiesto a [C.] e

[Z.M.V.], eredi di [P.], di trasferire loro i titoli già spettanti ad [Z.I.], non essendo loro opponibile, almeno fino al limite dell'integrità della quota spettante, il trasferimento del 28 aprile 1979 e quelli successivi conseguenti, a favore in particolare della società semplice Luciano, Augusto e Alessandra, e della s.r.l. FIN TRE, essendo i subacquirenti consapevoli dell'altruità almeno parziale delle azioni trasferite, ed essendo in ogni caso gli eredi di [Z.P.] tenuti a rispondere dei danni eventualmente cagionati dal trasferimento per violazione del patto fiduciario. Gli attori formularono quindi domande di tipo sia restitutorio e sia risarcitorio.

Nel giudizio si costituì [Z.C.], eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto, e in via subordinata l'infondatezza della pretesa.

Si costituirono anche le due società subacquirenti di quote di partecipazione - la società semplice Luciano, Augusto e Alessandra e la s.r.l. FIN TRE - contestando che fosse loro opponibile il *pactum fiduciae*, e eccependo in ogni caso la prescrizione.

Con sentenza 27 novembre 1998, il Tribunale di Fro-sinone respinse tutte le domande. Premesso che la prescrizione non si era maturata, decorrendo il relativo termine dalla data in cui il trasferimento delle azioni

a F. e Z.L. era stato iscritto nel libro soci (10/1/1980), il tribunale ritenne che nella lettera 30 aprile 1977 prodotta in giudizio vi fosse contrasto tra l'iniziale ammissione di Z.P. in ordine al carattere fiduciario dell'intestazione, e la contestuale manifestazione di volontà dello stesso di trasferire parte cospicua della quota in favore dei soli F. e L., riservandosi di trasferire a Z.V. la parte restante del pacchetto azionario; e che nella scrittura fosse ravvisabile la proposta di un nuovo accordo, ma non la prova della persistente efficacia del patto che sarebbe stato concluso nel 1962.

Contro la sentenza gli attori proposero appello davanti alla Corte d'Appello di Roma. Nel giudizio di gravame si costituirono sia Z.C. e sia le due società, riproponendo tra l'altro e per quel che qui interessa l'eccezione di prescrizione. Le società eccepirono, in via pregiudiziale, anche l'inammissibilità dell'appello principale, e chiesero in via di appello incidentale la condanna degli attori al pagamento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In mancanza della copia dell'appello notificata ad alcuni degli appellati, con ordinanza 16 maggio 2002 fu disposta l'integrazione del contraddittorio, e l'appello fu quindi

notificato anche a Z.M.V. che non si costituì.

Con sentenza non definitiva in data 17 luglio 2003, la corte territoriale, respinta l'eccezione sollevata dalle due società appellate, d'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici, e disposta la separazione degli atti relativi alla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell'appellata contumace Z.M.V. per la quale la causa fu rimessa sul ruolo, respinse tutte le altre domande. In motivazione la corte premise che, trattandosi secondo l'assunto degli appellanti di un caso di interposizione reale nella persona di Z.P., i trasferimenti eseguiti da quest'ultimo erano validi ed efficaci per i suoi aventi causa, e che l'azione di risarcimento danni, fondata sulla violazione del *pactum fiduciae*, poteva essere proposta solo nei confronti degli eredi del fiduciario. A questo riguardo Z.C. aveva eccepito, anche in appello, la prescrizione. L'eccezione non poteva essere accolta sotto il profilo dell'applicabilità del termine quinquennale per le cause in materia societaria, trattandosi non già di patto di società ma di patto fiduciario; né sotto quello del decorso del termine decennale dalla morte del fiduciante Z.I. nel 1970, sul presupposto

dell'estinzione del mandato a quella data, emergendo dalla lettera 30 aprile 1977 di [Z.I.] la volontà delle parti di ritenersi vincolate dal precedente patto fiduciario. Il termine decorreva invece, secondo la corte, dalla lettera citata, la quale dimostrava l'inadempienza del fiduciario. Era inoltre fondato anche il terzo profilo prospettato dall'appellato [Z.C.] [] di decorrenza della prescrizione dal trasferimento delle azioni a favore di [F.] e [Z.L.] [] perché la cessione di quote sociali è contratto con efficacia reale che si perfeziona con lo scambio dei consensi, mentre l'annotazione sul libro soci ha il solo effetto di rendere opponibile alla società il trasferimento già perfezionato. La qualità di terzi rispetto alla cessione, rivestita dagli appellanti, non era di ostacolo all'applicazione della regola per la quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato, potendo essi chiedere, a seguito della cessione in violazione del patto fiduciario, sia l'adempimento e sia il risarcimento del danno.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, i signori [V.] [G.] [R.] [A.E.] [] [Z.F.S.] ricorrono con atto notificato il 13 - 14 ottobre 2004 a tutte le parti, articolato in tre mezzi d'impugnazione (ricorso n. 22265/04).

Degli intimati, le società s.r.l. FIN TRE e Società semplice [L.], [A.], [AL.] resistono con controricorso e ricorso incidentale (n. 24669/04) con tre mezzi d'impugnazione, notificato il 19 novembre 2004, ed illustrato anche con memoria. [Z.C.] resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato (n. 26021/04) con un unico mezzo d'impugnazione, notificato il 19 novembre 2004. [Z.M.] resiste con controricorso notificato il 22 novembre 2004. I due ricorsi incidentali, nn. 24669/04 e 26021/04, sono stati riuniti, all'udienza di discussione, con quello principale, portante il numero n. 22265/04.

Nel frattempo, nella causa nei confronti di [Z.M.] [] rimessa sul ruolo per l'istruttoria sulla domanda di risarcimento danni, l'appellata si costituì all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, dichiarandosi disposta a renderlo, ma contestandone la rilevanza e allegando al riguardo la prescrizione contestualmente eccepita.

Con sentenza definitiva in data 3 giugno 2004, la corte d'appello respinse l'appello anche su questa domanda. Premesso il contenuto della precedente sentenza, la corte ribadì il suo convincimento che la data della scrittura costituisca il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione decennale, consumatasi prima della racco-

mandata del dicembre 1989, contenente il primo atto interruttivo; e che la stessa prescrizione fosse in ogni caso maturata anche con decorrenza dalla data del trasferimento delle azioni ad opera di [Z.P.] La corte aggiunse che l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi tempestiva, ancorché sollevata solo in appello, applicandosi nella fattispecie il rito delle cause promosse prima del 1995.

Per la cassazione di questa seconda sentenza, non notificata, i signori [V.], [G.], [R.], [] [A.E.], [Z.F.S.] ricorrono con atto notificato il 7 luglio 2005 a [Z.M.] nel domicilio eletto, con un unico mezzo d'impugnazione (ricorso n. 18735/05).

L'intimata [Z.M.] resiste con controricorso notificato il 29 settembre 2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da contro [Z.M.], n. 18735/05, contro la sentenza che ha definito l'unico processo originariamente instaurato tra tutte le parti in causa, può essere riunito ai ricorsi nn. 22265/2004, 24669/2004 e 26021/2004, già riuniti in udienza, proposti contro la sentenza non definitiva pronunciata nello stesso processo, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, e la comunanza di motivi d'impugnazione da

esaminare.

Nella memoria depositata, le società s.r.l. FIN TRE e Società semplice eccepiscono la nullità del ricorso principale (22265/2004), per il difetto del requisito di autosufficienza, a causa del reiterato richiamo al contenuto di documenti non riprodotti nel testo del ricorso medesimo, necessario al fine di consentire alla corte il controllo del requisito

L'eccezione non può essere accolta. Il principio per cui il ricorrente per cassazione, per soddisfare il requisito dell'autosufficienza del ricorso, è tenuto a trascrivere integralmente il contenuto dei documenti acquisiti al giudizio, sui quali fondi le censure mosse alla sentenza impugnata, incontra il suo limite nella necessità che la conoscenza precisa di detto contenuto sia indispensabile all'esame della censura. Nel caso presente, tuttavia, il ricorso principale include censure diverse, delle quali solo alcune si sottraggono all'esame per il richiamo diretto al contenuto dei documenti; con la conseguenza che il vizio denunciato inficia solo quelle censure, e non anche il ricorso nella sua interezza.

In via pregiudiziale deve essere esaminato il primo motivo del ricorso incidentale delle società FIN TRE

s.r.l. e società semplice Luciano Augusto Alessandra, vertente sul punto dell'impugnata sentenza non definitiva, che ha respinto l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto dagli eredi di Z.I., per difetto del requisito della specificità dei motivi. A questo riguardo, nel ricorso si riporta la motivazione offerta a fondamento della sua decisione dalla corte territoriale nell'impugnata sentenza, e si espongono poi le ragioni per le quali in essa dovrebbe ravvisarsi una ricognizione meramente descrittiva delle deduzioni dell'atto d'appello, disancorata dalla doverosa correlazione con le censurate statuizioni di primo grado, perché il gravame avversario non conteneva la specificazione dei motivi d'appello. Il mezzo è infondato.

Il giudice di merito, al quale è riservata l'interpretazione e la valutazione complessiva delle domande contenute nell'atto d'appello, ha esaminato i motivi di gravame con puntuale riferimento alla questione sollevata dalle società appellate, le quali denunciavano l'assenza di specifiche censure all'affermazione, contenuta nella sentenza del tribunale, che non era stata fornita la prova del *pactum fiduciae*. Secondo la corte territoriale, nell'appello non soltanto era espressa la doglianza per l'omessa e quindi immotivata pronuncia da parte del tribunale sull'interrogatorio formale dei

convenuti, ma erano indicate le ragioni per le quali, sulla base dei documenti acquisiti in primo grado, dovevano ravvisarsi - nonostante le prove non ammesse - consistenti elementi a favore della tesi dell'intestazione fiduciaria. Ciò premesso, nella prospettazione discorsiva del ricorso incidentale, che si limita a contrapporre una diversa e complessiva valutazione della congruità dei motivi di appello in relazione al contenuto della sentenza di primo grado, non può ravvisarsi la denuncia di mancanza di motivazione su un punto specifico, che avrebbe carattere decisivo e comporterebbe da solo l'inammissibilità del gravame.

Con il primo mezzo del ricorso principale, proposto dagli eredi di contro gli eredi di
 , di e di nonché contro s.r.l. Fin Tre e contro Società semplice Luciano, Augusto Alessandra, si denunciano vizi di motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia. Le censure si appuntano innanzi tutto sull'affermazione che l'interposizione reale, comportando la proprietà in capo al fiduciario, e conseguentemente la validità ed efficacia *inter partes* del trasferimento a terzi delle azioni fiduciariamente intestate, renderebbe infondata la domanda degli appellanti diretta ad ottenere il trasferimento di beni da molti anni usciti

definitivamente dal patrimonio del fiduciario e dei suoi aventi causa. Questa conclusione, secondo i ricorrenti, si pone in contrasto con la circostanza, pacifica, che [Z.P.] aveva trasferito solo l'80% delle partecipazioni azionarie, e che le altre partecipazioni sono tuttora possedute dai suoi eredi convenuti in giudizio. La possibilità dei ricorrenti di chiedere l'adempimento era stata del resto incidentalmente affermata dalla stessa sentenza a proposito della regola posta dall'art. 2935 c.c. Si denuncia inoltre la contraddizione in cui è incorsa l'impugnata sentenza, che ha attribuito alla lettera 30 aprile 1977 di [Z.P.] [], al tempo stesso, la natura di riconoscimento del diritto e un'espressa manifestazione di volontà d'inadempimento, con ogni conseguenza in tema di decorrenza del termine di prescrizione. Le censure dimostrerebbero che la domanda di trasferimento delle azioni è compatibile con l'assetto conseguente all'atto di disposizione compiuto da [Z.P.] nel 1979, giustificando semmai l'ammissione di un adempimento soltanto parziale, nei limiti delle azioni tuttora possedute dagli eredi di [Z.P.] .

Le censure di vizi di motivazione concernono il rigetto integrale di una domanda, di adempimento dell'obbligazione fiduciaria, che secondo i ricorrenti poteva

essere accolta in modo parziale. Indipendentemente dal rilievo che un simile vizio, ove sussistente, sarebbe stato deducibile come violazione dell'art. 112 c.p.c., e quindi sotto il profilo del vizio della nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla (supposta) domanda di adempimento parziale, la doglianza non ha fondamento. Come si legge nelle conclusioni riportate nell'impugnata sentenza, gli appellanti non avevano chiesto, in via subordinata alla domanda di trasferimento delle azioni fiduciariamente intestate e per l'ipotesi che il numero di azioni attualmente intestate agli eredi di Z.P. si rivelasse insufficiente, la condanna dei medesimi eredi all'adempimento parziale (salva l'azione di risarcimento per il residuo), ma la dichiarazione d'inefficacia (nei confronti degli attori) degli atti di trasferimento delle azioni a favore di F. e Z.L., nonché di quelli successivi alle due società limitatamente alla parte di cui si chiedeva il riconoscimento del diritto; e tale domanda era strumentale all'accoglimento di quella di restituzione dell'intero pacchetto di azioni, di cui si rivendicava la proprietà, restituzione da porre a carico di tutti i convenuti, solidalmente o in subordine in proporzione alle quote possedute, fino a concorrenza del 25% del totale

di quelle originariamente intestate a

Z.P.

Nel ricorso, d'altra parte, non si fa riferimento alla altrove manifestata volontà di conseguire in ogni caso un adempimento anche solo parziale, utilizzando lo strumento dell'azione risarcitoria solo per il residuo non recuperabile delle azioni definitivamente uscite. In relazione ai termini nei quali la domanda era stata proposta, pertanto, il denunciato vizio non sussiste.

Con il secondo mezzo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2938 c.c., nonché degli articoli 1322, 2934 e 2935 c.c.). Il mezzo è internamente articolato in motivi diversi di doglianza. Innanzi tutto, si deduce che l'appellato Z.C. aveva eccepito la prescrizione sotto tre profili, e che la corte d'appello aveva aggiunto ad essi un quarto, ritenuto fondato, basato sulla decorrenza del termine decennale dalla lettera di Z.P. in data 30 aprile 1977. In tal modo il giudice di merito sarebbe incorso in violazione del principio di diritto per il quale l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso prescrizione.

In secondo luogo, e con riferimento ai profili per i quali la prescrizione era stata eccepita, si censura l'affermazione che la prescrizione decennale sarebbe in ogni caso decorsa dalla data in cui il fiduciario aveva trasferito parte delle azioni a e
. I ricorrenti criticano a questo proposito l'affermazione della corte del merito, che il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione di risarcimento coinciderebbe con quello previsto per l'azione di adempimento. Premesso che nella fattispecie, in mancanza di termini o condizioni, l'obbligo di restituzione del fiduciario sarebbe sorto al momento della richiesta del fiduciante, e che prima di tale richiesta non v'era necessità di costituzione in mora del fiduciario perché non vi era prestazione inadempita, i ricorrenti sostengono che il termine decennale non poteva cominciare a decorrere prima della richiesta di adempimento, formulata con la raccomandata inviata agli eredi di
 il 16-18 dicembre 1989. Quanto alla cessione di parte dei titoli a e intervenuta il 29 aprile 1979, i ricorrenti sostengono che può ritenersi inadempiente il debitore che dichiara di non voler adempiere prima della scadenza solo laddove ciò avvenga in forma scritta o con atti non equivoci: requisiti assenti nel comportamento considerato, sia

perché l'atto in questione non era rivolto ai ricorren-
ti, e sia perché il trasferimento di una parte soltanto
delle azioni non era incompatibile con l'adempimento
con riguardo alla partecipazione ancora intestata a
Z.P.. In ogni caso, si conclude, ai terzi -
quali gli odierni ricorrenti - quell'atto non poteva
essere opposto prima della sua annotazione sul libro
soci della società, perché solo quell'annotazione, pur
preordinata ad altri fini, poteva conferire al negozio
l'astratta conoscibilità per i ricorrenti medesimi.

Insieme a questo mezzo del ricorso principale deve
essere esaminato il ricorso proposto dagli eredi di
Z.I. nei confronti di Z.M. (n.
18375/05), basato su un unico mezzo d'impugnazione ed
avente contenuto sostanzialmente identico a quello del
ricorso n. 22265/04, appena riportato.

L'ultimo profilo di censura, tra quelli sopra indi-
cati, concernente il decorso del termine prescrizione
dalla data della conoscibilità della cessione delle
azioni (stipulata il 29 aprile 1979), è infondato. Non
è dubbio, infatti, che la vendita a terzi del bene fi-
duciariamente intestato costituisce violazione dell'ob-
bligazione fiduciaria, idonea a pregiudicare le ragioni
del fiduciante e come tale fonte di responsabilità con-
trattuale, che deve essere fatta valere nel termine di

prescrizione di dieci anni. A tal inevitabile conclusione i ricorrenti resistono invocando una norma (art. 1219, cpv. n. 2 c.c.) dettata in tema di costituzione in mora dell'obbligato, e riguardante l'obbligazione principale di restituzione, norma che non ha riguardo all'obbligazione risarcitoria qui considerata. La corte territoriale, richiamando la regola dell'art. 2935 c.c., per la quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ha osservato esattamente - per questa parte - che, a seguito della cessione, i fiduciari avevano il potere di chiedere il risarcimento del danno patito per l'adempimento di Z.P. agli obblighi assunti con il negozio fiduciario. E' infatti massima tradizionale, e consolidata in giurisprudenza, che il principio *contra non valentem agere con currit praescriptio* deve essere riferito alla sola possibilità giuridica di esercitare il diritto (se norme speciali non dispongano diversamente), e non agli impedimenti di mero fatto. E' di conseguenza irrilevante la circostanza che i creditori della prestazione fiduciaria non abbiano saputo della cessione, che violava il patto fiduciario e pregiudicava definitivamente l'adempimento dell'obbligazione restitutoria, avendo essi lasciato trascorrere l'intero termine decennale di prescrizione del diritto

senza usare l'ordinaria diligenza per salvaguardare le loro ragioni. La circostanza che la cessione fosse compatibile - come si sostiene - con un adempimento soltanto parziale non rileva nella discussione sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, qui considerato; e l'astratta conoscibilità della cessione, assicurata dalla sua annotazione sul registro soci, è ancora una volta, in relazione all'illecito contrattuale generatore del danno risarcibile, una circostanza di fatto, che non poteva condizionare l'esercizio del diritto al risarcimento, né il decorso della relativa prescrizione.

Le considerazioni che precedono, comportando la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorso del termine decennale dalla data del trasferimento a soggetti, diversi dagli aventi diritto, delle quote di società fiduciariamente intestate a Z.P.

sono assorbenti, e dispensano dall'esame delle altre censure formulate con i due mezzi di ricorso in esame, la cui eventuale fondatezza non avrebbe riflessi nella definizione della controversia, e portano al rigetto del secondo mezzo del ricorso principale e al rigetto dell'intero ricorso proposto contro Z.M.

(n. 18735/05).

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la vio-

lazione e falsa applicazione degli articoli 1147, 1362, 1375 e 1223 c.c., nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia. Si deduce che, per respingere la domanda di restituzione proposta nei confronti dei cessionari delle azioni, la corte territoriale aveva usato l'argomento dell'estraneità di questi ultimi al patto fiduciario in forza del quale il dante causa degli odierni ricorrenti aveva lasciato che Z.P. si intestasse le azioni medesime. In tal modo la corte non aveva considerato la particolare natura del patto dedotto, che involgeva dall'origine diversi soggetti - legati da vincoli parentali e imprenditoriali - sì da configurare da un lato l'obbligo direttamente intercorrente tra fiduciario e fiduciante, avente ad oggetto il trasferimento dei titoli azionari, dall'altro l'obbligo per gli altri partecipanti di dare esecuzione al patto complessivo, secondo le comuni volontà e in buona fede: i beneficiari del trasferimento delle azioni disposto da Z.P. non avevano pertanto la qualifica di terzi estranei al negozio fiduciario, che secondo la corte d'appello li poneva al riparo delle pretese dei ricorrenti.

Il mezzo di basa su una ricostruzione del negozio fiduciario, nei suoi elementi soggettivi e di contenuto

pattizio, che non si ricava dalla sentenza impugnata, e solleva in questa sede questioni che dovevano essere preventivamente sottoposte al vaglio del giudice di merito. Al riguardo è pertanto sufficiente osservare che, nelle conclusioni riportate in epigrafe dell'impugnata sentenza, i negozi di trasferimento delle azioni compiuti da [Z.P.] a favore degli altri fiducianti erano dagli odierni ricorrenti ritenuti soltanto "inefficaci" nei loro confronti, senza che essi li qualificassero come violazioni di obbligazioni assunte dai diversi fiducianti nei rapporti reciproci. Il giudice di merito, valutando i patti fiduciari in questione come intercorsi tra il fiduciario [Z.P.] e ciascuno singolarmente dei fiducianti [I.], [F.] e [L.] non è incorso pertanto nella violazione di nessuna delle norme invocate.

Devono essere ora esaminati gli altri motivi del ricorso incidentale proposto da s.r.l. Fin Tre e Società semplice Luciano, Augusto Alessandra contro gli eredi di [Z.I.] (n. 24669/04).

Con il secondo motivo di detto ricorso si denunciano vizi di motivazione sul rigetto della domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata. Si censura l'affermazione, posta a fondamento del rigetto, che le odierne ricorrenti non avevano neppure dedotto sotto

quale profilo avrebbero ricevuto un danno dall'iniziativa giudiziaria intrapresa nei loro confronti, e si assume che l'esistenza del pregiudizio può essere desunta, in base a nozioni di comune esperienza, dai disagi sofferti per effetto dell'ingiustificata iniziativa avversaria e dagli oneri affrontati per contrastare l'iniziativa.

Il mezzo è infondato. La questione della prova del danno (della quale è onerata la parte richiedente, ma che può esserne sollevata qualora, ricorrendone i presupposti, soccorra il ricorso a nozioni di comune esperienza: in materia vale peraltro il principio che, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario: Cass. 4 novembre 2005 n. 21393; conf. 1 marzo 2007 n. 4843) deve essere tenuta

distinta da quella dell'allegazione stessa dei danni sofferti, oggetto di necessaria allegazione di parte (art. 112 c.p.c.), nella specie omessa secondo la valutazione non puntualmente censurata della corte del merito.

Con il terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione sulla compensazione delle spese del giudizio d'appello. Il motivo è infondato. Il giudice del gravame ha motivato la decisione con il rigetto dell'impugnazione incidentale e delle eccezioni preliminari sollevate dagli appellanti, e con i rapporti di stretta parentela esistenti tra le parti e l'applicazione della prescrizione nei confronti di Z.C.. Il rigetto del precedente motivo di ricorso, e la conseguente riconosciuta legittimità del rigetto della domanda di condanna degli appellanti al pagamento dei danni da responsabilità aggravata, comporta necessariamente la perdita del requisito del carattere decisorio per gli altri argomenti spesi dalla corte del merito.

I ricorsi principali proposti contro le due impugnate sentenze, e il ricorso incidentale proposto dalle due società (n. 24669/04) sono pertanto da respingere. Quanto al ricorso incidentale condizionato proposto da

Z.C.

nei confronti degli eredi di

Z.I.

(n. 26021/04), esso è assorbito dal rigetto dei

ricorsi principali.

I ricorrenti principali sono tenuti in solido al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità sostenute da Z.C. e da Z.M., liquidate come in dispositivo. Essi sono tenuti inoltre al rimborso della metà delle spese sostenute dalle due società ricorrenti incidentali (ricorso n. 24669/04), essendo le rimanenti spese compensate tra le parti in ragione della reciproca parziale soccombenza: dette spese sono liquidate, per l'intero, come in dispositivo.

P. q. m.

La Corte riunisce ai ricorsi nn. 22265/2004, 24669/2004 e 26021/2004, già riuniti in udienza, il ricorso 18735/2004;

rigetta il ricorso principale, n. 22265/04; rigetta il ricorso incidentale delle società FIN TRE s.r.l. e Società semplice Luciano Augusto Alessandra n. 24669/04; dichiara assorbito il ricorso incidentale di

Z.C. n. 26021/04;

condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Z.M. che liquida in complessivi € 6.100,00, di cui € 6.000,00 per onorari; nonché in favore di Z.M. che liquida nello stesso impor-

to; nonché alla metà delle spese sostenute da FIN TRE
s.r.l. e dalla Società semplice Luciano, Z.A.A.

che liquida per l'intero in €
7.100,00, di cui € 7.000,00 per onorari, spese che com-
pensa per la residua parte; oltre alle spese generali e
agli accessori di legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione della Corte suprema di cassazione, il
giorno 11 aprile 2008.

Il Consigliere estensore


Aldo Ceccherini

Il Presidente.


Vincenzo Proto

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi



Depositato in Cancelleria

25 GIÙ. 2008

il

IL CANCELLIERE

